

>Elezioni e Dimissioni

Il nostro comprensivo è formato da più plessi. Esiste una norma che assicuri la presenza in consiglio di rappresentanti per ciascuna sede?

L'[OM 267/95](#) all'art. 4 assicura la presenza di almeno un seggio solo per ogni ordine di scuola. Resta la possibilità di costituire liste per ogni plesso, così da concorrere ed avere l'opportunità di essere rappresentati in consiglio

La nostra Istituzione scolastica è divisa in due indirizzi in due sedi diverse. Il Dirigente ha previsto due seggi in un'unica sede. Può essere motivo di invalidità delle elezioni?

L'Art. 37 [OM 215/91](#) dispone che "1. Per ogni sede di circolo o di istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede coordinata o succursale deve essere costituito almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni. (...) 3. In ogni caso va ridotto al minimo il disagio degli elettori (...)". I seggi dovrebbero essere comunicati dal dirigente (art. 37 ultimo comma) e quindi conosciuti dalla commissione prima della formazione degli elenchi i quali vengono pubblicati proprio al fine di presentare eventuali ricorsi alla commissione stessa (art. 28). Quindi il ricorso va presentato tempestivamente, dopo l'eventuale irregolarità non influirà sulla validità delle elezioni. I ricorsi avverso i risultati elettorali riguardano invece le operazioni successive di scrutinio.

Esiste un minimo di voti per entrare in consiglio?

No. Si potrebbe essere eletti anche solo con il proprio voto.

Esiste un quorum per le elezioni ad es. la metà più uno degli elettori?

No. Per le elezioni non esiste quorum.

È possibile presentare anche una sola lista?

Certo

Nel nostro comprensivo esistono tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria) Qualora nelle elezioni venga presentata una sola lista della componente genitori e della componente docente occorre garantire la presenza di tutti gli ordini?

Già l'[OM 267/95](#) aveva previsto all'art. 4 comma 2 e 3 "2. Le elezioni dei rappresentanti della componente docenti, della componente genitori e della componente del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) in seno al consiglio di istituto hanno luogo sulla base di liste di candidati contrapposte, senza distinzione di ordine di scuola."

È possibile distribuire nella scuola materiale relativo ai programmi?

Sì, lo permette l'art. 35 dell'[OM 215/91](#)

La presentazione della lista è stata erroneamente effettuata da un non firmatario, cosa accade ora?

L'art. 34 comma 3 dell'[OM 215/91](#) prevede la possibilità di regolarizzazione

In caso i genitori abbiano più figli nella scuola a chi spetta aggiornare gli elenchi ed indicare il seggio dove devono votare?

Alla commissione elettorale (art. 27 [OM 215/91](#))

Possiamo far ricorso in quanto la comunicazione delle elezioni del consiglio di istituto è stata effettuata solo con pubblicazione all'albo?

L'[OM 215/91](#) non prevede una particolare modalità informativa ma in genere l'art. 1 della [CM 105/75](#) afferma poi a proposito della convocazione degli organi collegiali che "l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale". La [L 69/09](#) all'art. 32 afferma poi che per le pubbliche amministrazioni "gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici"

Viene espresso un voto di lista e quindi vengono eletti solo i componenti della lista 'vincitrice' o si possono esprimere le preferenze per le persone e quindi possono essere eletti candidati di altre liste? L'elettore può esprimere preferenze per candidati di liste diverse? In caso si votino più candidati del previsto la scheda si annulla?

È possibile votare la e preferenze (con una croce sul numero romano e sul nominativo indicato nella scheda). Non è ammesso il voto disgiunto (le preferenze vanno a candidati della lista votata) [OM 215/91](#) art. 40. L'Art. 43 risolve poi i dubbi in caso di mancata chiarezza nel voto: "5. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze. 6. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono. 7. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle

preferenze, annullando quelle eccedenti. 8. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista". L'attribuzione dei posti avviene proporzionalmente (nel senso che non sono eletti solo i candidati della lista vincente) secondo le indicazioni dell'art. 44.

I candidati possono essere anche presentatori?

No (art. 31 del [dlgs 297/94](#) comma 6 e art. 30 comma 4 [OM 215/91](#))

Eravamo stati informati che per la presentazione della lista bastava allegare il documento di riconoscimento dei sottoscrittori. La commissione elettorale ora non ha accettato la lista in quanto le firme non erano autenticate, cosa si può fare?

L'art. 31 [dell'OM 215/91](#) prevede rigorosamente le modalità di autentica, tuttavia il successivo [D.P.R.445/2000](#) ha previsto a certe condizioni che nelle istanze e nelle dichiarazioni sostitutive rivolte alle P.A. e ai gestori o esercenti pubblici servizi e' sufficiente allegare fotocopia di un documento d'identità valido in luogo dell'autenticazione

Com'è possibile che la commissione elettorale lo stesso giorno di scadenza di presentazione delle liste ci abbia comunicato l'irregolarità della nostra?

Gli artt.33 e 34 [dell'OM 215/91](#) prevedono che lo stesso giorno di scadenza della presentazione delle liste la commissione elettorale ne verifica la regolarità.

Quando potrò sapere se sono state presentate altre liste?

L'art. 33 [dell'OM 215/91](#) stabilisce che "Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale di circolo o istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati".

È vero che i candidati non possono essere rappresentanti di lista?

L'[OM 215/91](#) non lo vieta espressamente, anche se non avrebbe senso affidare un incarico di vigilanza e di garanzia a chi è interessato nel procedimento, con il rischio di ricorsi alla commissione elettorale. Comunque l'ordinanza all'art. 46 distingue i rappresentanti di lista dai candidati ed inoltre mentre i rappresentanti di lista possono partecipare a tutte le operazioni successive alla loro nomina, i candidati non possono mai far parte dei seggi (art. 38).

Quanti possono essere i rappresentanti di lista?

L'art 41 [dell'OM 215/91](#) prevede: "1. ... uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale".

Si può fare il presidente di seggio se tra i candidati c'è il coniuge? Si può fare lo spoglio il giorno dopo?

Non è prevista incompatibilità. Ai sensi dell'art. 43 dell'[OM 215/91](#) "1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento". Pertanto lo spoglio non può cominciare il giorno dopo.

Quanti devono essere i presentatori di lista?

L'art. 1 [dell'OM 293/96](#) che ha modificato l'OM 215/91 prevede: a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20; b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera); c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.

Le riunioni per la presentazione dei programmi sono indette dal dirigente o vanno richieste?

Devono essere richieste, come prevede [l'OM 215/91](#) all'art. 35. L'orario è deciso e comunicato dal dirigente

Se le autentiche sono fatte dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere (art. 31) dobbiamo firmare anche davanti al dirigente?

No. Le firme vanno apposte sul modello di presentazione della lista ed il sindaco (o suo delegato), il segretario comunale, il notaio o cancelliere provvederà ad autenticare la firma a margine sul foglio stesso con certificati di autenticazione.

A chi spetta la costituzione ed il rinnovo della Commissione elettorale?

L'Art. 24 [dell'OM 215/91](#) prevede che "La commissione elettorale di circolo e di istituto nominata dal direttore didattico o preside, è composta di cinque membri designati dal consiglio di circolo o di istituto:...". Dunque la nomina è del dirigente, la designazione del consiglio. Se questo non vi provvedere il dirigente può disporre autonomamente.

Per la presentazione delle liste sono previsti precisi termini, ma come si calcolano?

L'art. 155 c.p.c. disciplina i computo dei termini e prevede che: "Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza e' festivo la scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo".

Si possono fare elezioni del C.I. senza una lista del personale ATA?

Tanto l'art. 37 del [D.lgs 297/94](#) quanto l'art. 6 comma 10 [dell'OM 215/91](#) affermano che gli organi collegiali sono validamente costituiti "anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza", dunque anche in assenza del personale ATA.

Esiste un numero massimo di candidati?

[\(OM 215/91 art. 32\)](#) Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere: pertanto in ogni lista possono candidarsi rispettivamente 12 o 16 genitori.

Cosa può fare (assistere alle votazioni, scrutini, ecc...) il candidato di una lista per il rinnovo del Consiglio di Circolo o di Istituto?

I candidati nella fase pre-elettorale presentano se stessi ed i loro programmi, come previsto dall'art. 35 [dell'OM 215/91](#). Successivamente l'art. 41 della stessa ordinanza spiega che: "Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale di circolo o di istituto e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento." Tra queste, come ci dice il successivo articolo 43, sono comprese quelle degli scrutini.

I genitori hanno già costituito e completato la lista, non posso più candidarmi?

Non nella lista completa ma è possibile presentare un'altra lista sempre che i termini per la presentazione non siano scaduti (artt. 30 e 32 [dell'OM 215/91](#)). Ogni lista può essere formata anche da 1 solo candidato sino a 16.

Quante preferenze di voto si possono esprimere?

Si possono esprimere 2 preferenze normalmente mettendo un segno di matita accanto al nominativo dei candidati prestampato nella scheda. (art. 40 comma 7 [OM 215/91](#))

Qual è il "voto di lista"? Coincide col totale dei voti di preferenza espressi per i candidati di ciascuna lista?

Si tratta di voti diversi. In consiglio di istituto è possibile proporre più liste indicate nella scheda elettorale con un numero romano. All'atto della votazione l'elettore dovrà esprimere la sua preferenza in primo luogo per la lista e poi per il candidato. Si legge infatti all'art. 40 comma 7 [dell'OM 215/91](#): "Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di lo 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda". I candidati prescelti devono appartenere alla lista votata tanto che l'art. 43 comma 5 e 6 [dell'OM 215/91](#) recita: "Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono".

Dopo le elezioni sono stati presentati ricorsi per una presunta irregolarità della scheda elettorale. Questa, secondo i ricorrenti, è stata redatta in ordine alfabetico e non in ordine di nominativo. È giusto? Nel caso i ricorsi siano accolti, si deve andare tutti a nuove votazioni, oppure solo la componente che ha impugnato l'elezione?

[L'OM 215/91](#) all'art. 36 comma 7 prevede: "Nelle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto che contraddistingue ciascuna lista, debbono essere prestampati i nominativi dei candidati". Non specifica se debba avvenire l'indicazione in ordine alfabetico. Gli elettori sono invece espressamente indicati in ordine alfabetico e conseguentemente anche i candidati alle elezioni dei rappresentanti di classe. Le liste dei candidati in consiglio di fatto vengono presentate in ordine non alfabetico ed indicati con numeri progressivi. Il ricorso normalmente coinvolge la sola componente che l'ha proposto, salvo venga eccepito un vizio che infici l'intera votazione,

Sapevo che le componenti del consiglio di istituto si rinnovano ogni tre anni. Quale norma invece indica che la componente studentesca si rinnova ogni anno?

[L'OM 215/91](#) all'art. 9 comma 1 prevede: Art. 9 - Procedura semplificata per l'elezione della rappresentanza dei genitori negli organi collegiali di durata annuale e della rappresentanza degli studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto: "1. Le elezioni delle rappresentanze elettive negli organi collegiali di durata annuale (genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione; studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto delle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) si svolgono secondo la procedura semplificata di cui ai successivi articoli 21, 22 e 23".

Esiste una data per effettuare le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto?

Il Ministero ogni anno emana una circolare con la quale fornisce istruzioni per le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo o di istituto delegando gli Uffici Scolastici Regionali a fissare la data secondo quanto previsto [dall'art. 2 OM 215/91](#).

Successivamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto, all'albo della scuola sono stati pubblicati solo i nominativi degli eletti per ciascuna componente e non i risultati completi. Ho chiesto in qualità di elettore al Dirigente scolastico di accedere agli atti per conoscere l'esito nel dettaglio ma mi è stato negato.

L'art. 44 [dell'OM 215/91](#) al comma 2 prevede che *“Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola”*. Dunque non appare obbligatorio pubblicare i risultati completi. Quanto all'accesso alla documentazione completa il successivo art. 46 comma 3 dispone che, al fine della presentazione di eventuali ricorsi: *“Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati”*.

A scuola le votazioni per i rappresentanti di consulta e d'istituto avvengono con la matita ma sinceramente questa è una cosa che a mio parere è alquanto ambigua. Ci sono norme che regolano questi particolari?

Anche le elezioni per le consulte degli studenti si tengono secondo le indicazioni [dell'OM 215/91](#) che all'art. 40 indica le modalità delle votazioni ed al comma 7 precisa che *“Le preferenze .. potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda”*. Anche la legge elettorale [270/05](#) all'art. 1 comma 10 prevede che il voto sia espresso tracciando un segno con *“matita copiativa”*. Ciò costituisce una garanzia per l'elettore perché le comuni schede elettorali sono costituite da un tipo di carta che, unito alla matita copiativa (che ha un particolare grafite), le rende non alterabili, diversamente dall'inchiostro che tra l'altro può macchiare rendendo annullabile la scheda e dubbio il voto oltre che identificabile. Certo per le elezioni del Consiglio di Istituto o delle Consulte non si utilizza la stessa tipologia di schede ma la norma citata statuisce l'uso della matita.

Un docente della scuola che fa parte del seggio per la componente genitori ha diritto all'esonero ed al recupero?

L'articolo 39 dell'[OM 215/91](#) parla genericamente di opportunità concessa al "personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista" senza specificare per quale componente ... probabilmente però ritenendolo ovvio...

Uno studente ha diffuso materiale elettorale della propria lista senza autorizzazione, cosa accadrà ora?

L'art. 35 dell'[OM 215/91](#) prevede in realtà che *“2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 30° al 2° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.”* Bisognerà al massimo vedere se non sia violata qualche diversa norma disciplinare.

Noi genitori ci siamo dimessi in blocco dal Consiglio. Cosa accadrà?

Il Consiglio può funzionare comunque, ai sensi dell'art. 50 [dell'OM 215/91](#) ,, e quindi deliberare purché i membri *“in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti”*. Inoltre si può procedere a surroga (art. 53) ove possibile, o elezioni (suppletive e non). L'art. 53 al comma 2 sottolinea la necessità di elezioni suppletive *“qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto”*. Dunque il consiglio continuerà a funzionare o reintegrarlo con le surroghe o fino alle suppletive che si terranno *“all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste”*.

Si possono chiedere le dimissioni di un genitore dal Cdl? Esistono riferimenti normativi?

Nell'ambito delle norme relative al funzionamento degli organi collegiali non vi sono riferimenti. Potrebbero prevedere qualcosa i regolamenti sebbene le dimissioni sono per natura volontarie e dovrebbero essere rimesse alla scelta individuale. L'art. 38 del [Dlgs 297/94](#) prevede l'ipotesi di decadenza e l'art. 16 [dell'OM 215/91](#) disciplina i casi di incompatibilità ed ineleggibilità. La stessa ordinanza all'art. 53 contempla la surroga di un membro genericamente "dimissionario" ma null'altro.

A seguito delle dimissioni del presidente del consiglio d'istituto il vice presidente ne assume la carica a tutti gli effetti oppure si devono effettuare nuove elezioni?

Il vicepresidente, previsto dall'art. 8 del [D.lgs 297/94](#) nonché dall'art. 10 della [CM 105/75](#) supplisce il presidente in casi di temporanea assenza o impedimento. Salvo diversa previsione del regolamento non si ha effetto automatico di "nomina successiva". Il consiglio quindi dovrebbe eleggere nel proprio seno un nuovo presidente.

Il presidente ha dato le dimissioni ed il regolamento prevede che esse devono essere accettate dal consiglio. Il presidente allora ha convocato personalmente il consiglio il quale ha accettato le dimissioni. Il Dirigente però ritiene che la convocazione non andasse effettuata da lui applicando la Legge 8 giugno 1990, n. 142 art 37-bis. Quali sono i riferimenti normativi?

Agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche si applicano altre disposizioni speciali ed in particolare il [D.lgs 297/94](#) (artt. 35 e 38) e l'[OM 215/91](#) (artt. 51 e 53), che non disciplinano espressamente le dimissioni che andrebbero previste per regolamento. Peraltro la nomina e quindi la surroga rientrano nelle competenze del dirigente e non del consiglio di istituto. Tuttavia se la norma di regolamento prevede che il consiglio debba accettare le dimissioni, in assenza di diversa previsione, dovremmo ritenere legittima la convocazione. Il [Dlgs 267/2000](#) ha abrogato (articolo 274 lettera q) la [L 142/90](#) e prevede all'art. 38 che le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili ed il consiglio debba immediatamente provvedere alla surroga. All'art. 53 invece è disposto che le dimissioni da sindaco o presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili nel termine di 20 giorni dalla presentazione con conseguente scioglimento del consiglio.

[Torna all'indice](#)